

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, CERQUETTI, VIOLANTE, MARTELOTTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, BOTTARI, FRACCHIA, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, DE GREGORIO, ZANINI, BARACETTI, PALMIERI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUERRINI, SPATARO

Presentata il 1° agosto 1985

Istituzione del Consiglio superiore della magistratura militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 maggio 1981, n° 180, prevede la costituzione di un apposito comitato per l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale militare, compresi quelli disciplinari. Si trattava di una soluzione transitoria, « per la durata di non più di un anno » in previsione della costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare che avrebbe dato compiuta attuazione al principio sancito dall'articolo 108 della Costituzione « sull'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia ».

Il mancato rispetto del termine di un anno entro il quale si sarebbe dovuto far luogo all'istituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare è stato

portato all'esame della Corte costituzionale sotto il profilo dell'assenza della garanzia dell'indipendenza sancita dalla Costituzione. La Corte con la sentenza del 14 marzo 1984 ha dichiarato inammissibile la questione proposta, osservando tuttavia che « non può dirsi sia priva di ogni validità la doglianza del giudice *a quo* » ed affermando esplicitamente che « il legislatore è tenuto, attuando l'articolo 15 della legge n° 180 del 1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo che effettivamente assicuri l'indipendenza della giurisdizione militare ».

Il richiamo alla sentenza citata sottolinea l'urgenza dell'intervento legislativo che da lungo tempo viene richiesto dalla magistratura militare. È un campo, quello della giustizia militare, trascurato

dal legislatore che spesso è intervenuto solo per colmare i vuoti aperti dalle pronunce della Corte costituzionale o per superare situazioni particolarmente difficili e delicate. L'istituzione dell'organo di autogoverno costituisce l'adempimento di un impegno ormai irrinviabile e può rappresentare una significativa inversione di tendenza anche per lo stimolo che può venire dal nuovo organismo.

La presente proposta di legge, come le altre in materia, si ispira al criterio di dare vita ad un organismo con attribuzioni simili a quelle del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e vuol

essere un contributo alla discussione in corso su questo problema.

Sotto questo profilo merita di essere richiamata la proposta in ordine alla composizione del consiglio che risulterebbe formato da due magistrati membri di diritto, da sette magistrati eletti dalla categoria e da quattro laici nominati dal Parlamento. La presenza dei componenti non togati costituisce la principale novità rispetto ad altre proposte e pare giustificata dalla necessità di garantire ad un tempo l'indipendenza e il collegamento della magistratura militare con le altre istanze della società.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e composizione del Consiglio superiore della magistratura militare).

È istituito il Consiglio superiore della magistratura militare.

Il Consiglio ha sede in Roma ed è composto da:

a) il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

b) sette componenti eletti dai magistrati militari;

c) due componenti eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, scelti tra docenti universitari di materie giuridiche o avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

I componenti di cui alla lettera b) sono eletti: uno tra i magistrati militari di cassazione, uno tra i magistrati militari di appello, uno tra i magistrati militari di tribunale e quattro indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati militari di cassazione i magistrati militari che hanno conseguito la relativa nomina.

ART. 2.

(Presidenza del Consiglio).

Il Consiglio superiore della magistratura militare è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Il vice presidente è il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette componenti di cui almeno

quattro magistrati elettivi e due eletti dal Parlamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello del presidente.

ART. 3.

(Ufficio di segreteria).

Presso il Consiglio superiore della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria diretto da un magistrato militare e al quale è addetto un funzionario della carriera delle cancellerie militari.

Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali dei magistrati militari.

ART. 4.

(Esercizio delle funzioni giudiziarie dei componenti il Consiglio).

I componenti il Consiglio superiore della magistratura militare e quelli dell'ufficio di segreteria continuano ad esercitare le loro funzioni.

Essi sono esentati dall'attività giudiziaria o dall'insegnamento, limitatamente al tempo necessario per partecipare alle riunioni del consiglio e dell'attività preparatoria delle stesse.

ART. 5.

(Elezione dei componenti il Consiglio).

Alle elezioni dei componenti del Consiglio di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 partecipano, in unico collegio nazionale, tutti i magistrati militari che esercitano funzioni giurisdizionali.

Sono esclusi dal voto e dall'elettorato passivo i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è diretto, personale e segreto.

Le elezioni si effettuano con il sistema proporzionale a liste contrapposte.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiori a quelli da eleggere.

Le liste devono essere presentate, entro quindici giorni dal decreto che indice le elezioni, da non meno di cinque elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non hanno l'elettorato passivo.

Il voto si esprime con la preferenza per una lista e l'eventuale indicazione dei nominativi dei candidati non può essere superiore a tre. I voti espressi in eccedenza al numero stabilito sono nulli.

Per l'elezione è istituito presso il Consiglio superiore della magistratura militare un ufficio elettorale composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e da due componenti elettivi designati dallo stesso Consiglio.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascuna lista hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, è eletto il più anziano di età. Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.

Si applicano le norme sui casi di illeggibilità e incompatibilità previsti dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura.

ART. 6.

(Cessazione del Consiglio).

Il Consiglio superiore della magistratura militare scade al termine del quadriennio.

ART. 7.

(Scioglimento del Consiglio).

Il Consiglio superiore della magistratura militare, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto

del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

ART. 8.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio delibera:

a) sulle assunzioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sull'avanzamento e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;

b) per ogni ufficio giudiziario militare: sulla ripartizione organica dei cancellieri e segretari della giustizia militare; sulla programmazione delle spese; sull'assegnazione dei fondi; sull'utilizzazione degli edifici;

c) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari;

d) sulla nomina di magistrati militari nelle commissioni di inchiesta per i sinistri marittimi;

e) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Il Consiglio esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

Esprime parere obbligatorio e vincolante sulle proposte del Ministro della difesa concernenti il personale delle carriere direttive e delle segreterie giudiziarie militari; sui trasferimenti e sulle assegnazioni degli stessi alle sedi ed alle funzioni; sui loro scrutini e sulle promozioni e sui giudizi complessivi, sulle note di demerito e sui procedimenti disciplinari, per i quali si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello

Stato; sulle tabelle organiche del personale civile e militare di ogni organo giudiziario militare.

Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati militari; decide sui reclami e sui ricorsi relativi alle elezioni; può disciplinare con regolamento interno il proprio funzionamento.

Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.

Alle adunanze del Consiglio può intervenire il Ministro della difesa, il quale tuttavia non può essere presente alle deliberazioni.

ART. 9.

(Conferimento di uffici direttivi).

Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della difesa, di una commissione, formata da cinque dei suoi componenti, di cui due appartenenti alla categoria indicata alla lettera *b)* e uno a quella di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1.

ART. 10.

(Assunzioni nella magistratura militare).

Il Consiglio provvede alle assunzioni in magistratura militare, valendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni degli uditori giudiziari formano le graduatorie, che sono pubblicate e notificate agli interessati.

Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalle notifiche predette, approva o modifica la graduatoria.

ART. 11.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del Consiglio superiore della magistratura militare:

a) indice le elezioni dei componenti elettivi di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;

c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

ART. 12.

(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del suo presidente ovvero con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa, ovvero con decreto del Ministro della difesa, nei casi stabiliti dalla legge.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

ART. 13.

(Procedimento disciplinare).

Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari si svolge dinanzi al Consiglio superiore della magistratura militare ed è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

ART. 14.

(Provvedimenti disciplinari a carico di giudici militari).

Per mancanze commesse in occasione o a causa delle funzioni giudiziarie, i giudici militari sono soggetti alle normali sanzioni disciplinari, previo parere del Consiglio superiore della magistratura militare. Il parere del Consiglio è vincolante, quando concluda per la esclusione di responsabilità disciplinare.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

ART. 15.

(Ispezioni e inchieste amministrative).

Il Consiglio, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, dispone, di norma ogni tre anni, ispezioni negli uffici giudiziari militari, allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, ad un membro del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio di funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.

Il magistrato militare che ha eseguito ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.

Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di un ispettore.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per le inchieste amministrative. L'attività di cui ai commi precedenti è svolta nei modi e con i limiti previsti per le corrispondenti attività del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 16.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari).

Al Ministro della difesa spettano sui magistrati militari gli stessi poteri attri-

buiti al Ministro di grazia e giustizia sui magistrati ordinari.

Il presidente della Corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzione giudicante.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la vigilanza sui magistrati militari del suo ufficio.

Il procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello esercita la sorveglianza su tutti gli altri magistrati del pubblico ministero.

ART. 17.

(Estensione di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura).

Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, sono estese al Consiglio superiore della magistratura militare tutte le disposizioni non incompatibili previste per il Consiglio superiore della magistratura.

Ai componenti del Consiglio sono attribuiti il rimborso ed i gettoni di presenza previsti per i membri del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato per il personale della magistratura militare di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, indice le elezioni per i magistrati militari. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal predetto comitato.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura militare tiene la prima riunione e fino a tale data, per le materie di ordinaria amministrazione o urgenti, continua a funzionare il suddetto comitato.